


Publicato il 02/12/2020

N.00161 2020 REG.PROV.CAU.
N. 00532/2020 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 532 del 2020, proposto dalla sig.ra

_____, rappresentati e difesi dall'avvocato Massimo Carlin, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Portogruaro, viale Matteotti, 8;

contro

_____ in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato _____ con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

della notifica "atto di diniego" del giorno 11 settembre 2020 prot. n. 3422 con cui l'_____ ha determinato "di concludere il presente procedimento con provvedimento definitivo di diniego, in considerazione del mancato pagamento e della mancata presentazione della cauzione secondo quanto previsto agli artt. 5, 6 e

9 della D.G.R. n. 661 dd. 17.5.2019; di archiviare l'istanza prot. n° 583954 del 4.12.2015 della Provincia di P..."; nonché della "comunicazione di avvio del procedimento ad iniziativa di parte" in data 11 settembre 2020 prot. n. 3423, con cui l'Amministrazione "ha istituito procedimento avente l'obiettivo di fare ripristinare lo stato dei luoghi e far abbandonare l'area da chiunque la detenga senza titolo" e del sostanziale rigetto alle istanze di riesame, con nuovi documenti e allegando nuove circostanze di fatto, formulate dalla sig.ra ... con note 22 settembre 2020 e 8 ottobre 2020; come di ogni ulteriore atto presupposto, connesso, conseguente e dipendente - tra cui l'atto di diniego 18 agosto 2020 prot. n. 3125, alla richiesta di proroga per il versamento del canone 2020 - anche se ad oggi non conosciuto e per l'accertamento dell'avvenuto rilascio da parte della Provincia di P... Ente in allora competente, dell'atto di proroga di efficacia della concessione demaniale lacuale n° 14/2008, in titolarità della Ricorrente, ovvero dell'emanazione di atto equivalente da parte dell'...

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'...

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 1° dicembre 2020 - tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall'art. 25, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 e dal decreto del Presidente n. 26 del 2020 - la dott.ssa Daniela Carrarelli;

Ritenuto, ad un sommario esame proprio della presente fase ed impregiudicata ogni altra valutazione, che siano meritevoli di tutela le esigenze cautelari evidenziate

dalla parte ricorrente con riferimento all'atto prot. n. 3423 dell'11 settembre 2020 limitatamente alla parte in cui l'Amministrazione ha con lo stesso richiesto alla ricorrente "il pagamento, entro e non oltre 7 giorni dal ricevimento della presente, della indennità di occupazione annualità 2020 a tutt'oggi non riscosso di € 20.848,60 ...", anche in considerazione della particolare situazione di difficoltà economica del settore della ristorazione collegata all'attuale emergenza pandemica; Ritenuta la sussistenza di giusti motivi per disporre la compensazione delle spese della presente fase cautelare;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Umbria (Sezione Prima) accoglie la suindicata domanda cautelare nei soli limiti di cui in motivazione.

Spese compensate.

Fissa per la trattazione del merito del ricorso l'udienza pubblica del 25 maggio 2021.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 1° dicembre 2020, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall'art. 25, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 e dal decreto del Presidente n. 26 del 2020, con l'intervento dei magistrati:

Raffaele Potenza, Presidente

Enrico Mattei, Consigliere

Daniela Carrarelli, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Daniela Carrarelli

IL PRESIDENTE
Raffaele Potenza

IL SEGRETARIO